

CAMERA DEI DEPUTATI N. 789

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CALVANESE, COLOMBINI, TURCO, BASSOLINO, BIANCHI BERRETTA, PALLANTI, STRUMENDO, BALBO CECCARELLI, BARBIERI, DIAZ, FRANCESE, LODI FAUSTINI FUSTINI, LUCENTI, MIGLIASSO, REBECCHI, RECCHIA, SAMÀ

Presentata il 9 luglio 1987

**Modifica dei requisiti generali per l'ammissione
ai concorsi della pubblica amministrazione**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La crisi economica che investe ormai da anni il nostro Paese ha prodotto specifiche modificazioni nel mercato del lavoro.

Sono stati investiti dalla crisi soprattutto i giovani in cerca di prima occupazione; i tempi di attesa dal conseguimento del titolo di studio, diploma, laurea si sono allungati al punto che esistono migliaia di disoccupati con elevato titolo di studio o qualificazione che non sono più in possesso dei requisiti di età per accedere ai pubblici concorsi. Accanto al disoccupato in cerca di prima occupazione c'è poi il lavoratore escluso dal processo produttivo, a volte in possesso di una elevata qualificazione professionale

che ugualmente non può trovare occupazione nella pubblica amministrazione poiché ha superato il 35° anno di età.

Inoltre l'attuale limite di età per partecipare ai concorsi pubblici appare particolarmente penalizzante nei confronti delle donne; molto spesso le donne a causa delle difficoltà di conciliare il doppio ruolo di lavoratrice e madre, in una società che ancora oggi è gravemente carente in tema di servizi, per allevare i figli molto spesso o si licenziano o ritardano la ricerca del lavoro; quando poi con i figli ormai grandicelli vorrebbero reinserirsi nel mercato del lavoro si trovano preclusa la strada della pubblica amministrazione.

La valenza di questi problemi e dei fenomeni ad essi collegati investe l'intera società civile, modifica lo stesso concetto di « gioventù », dilagandone i termini temporanei, trasforma l'economia delle famiglie, accentua fenomeni di marginalizzazione e frustrazione individuali.

Tutto questo — ad avviso dei firmatari della presente proposta di legge — deve trovare soluzioni sul piano legislativo che, pur non pretendendo di risolvere *sic et nunc* problemi di così vasta portata, possano almeno attenuare il disagio (generale ed individuale), facilitare l'impiego, rendere meno stringenti alcune discriminazioni, che hanno perduto, a nostro avviso, il motivo stesso del loro sussistere.

Ci si riferisce, in particolare, ai limiti di età — stabiliti dalle legge vigenti — per l'accesso al pubblico impiego.

Nei limiti di età per l'accesso al pubblico impiego e per l'assunzione in enti pubblici economici si può infatti ravvisare la preoccupazione di tutelare una categoria di « giovani », che però ha ormai spostato in avanti i propri limiti temporali di ricerca di impiego.

Va peraltro considerato che numerose aziende del settore pubblico, che con difficoltà riescono a coprire determinati ruoli di mansioni e qualifiche, non possono attualmente attingere alle potenzialità offerte da questa fascia di lavora-

tori a causa delle disposizioni legislative contenute nell'articolo 2, comma primo, numero 2, dello Statuto degli impiegati civili dello Stato, come modificato dall'articolo 3 della legge 3 giugno 1978, n. 288.

Con la presente proposta di legge si è inteso pertanto perseguire un fine di equità, non disgiunto dalla contestazione del limitato impatto delle leggi speciali sull'occupazione giovanile varate negli scorsi anni. L'elevamento del limite massimo di età per l'accesso al pubblico impiego rappresenta un doveroso adeguamento della legislazione alla mutata situazione socio-economica del paese.

Nel caso specifico si tratta di un doveroso correttivo rivolto ad offrire a cittadini in età lavorativa, e nel pieno delle proprie capacità professionali, la possibilità di impiego (o di reimpiego), ma anche di mettere la pubblica amministrazione e le aziende pubbliche in condizione di coprire loro reali esigenze di organico. Unitamente ai limiti di età viene stabilito all'articolo 4 il divieto di prevedere prove concorsuali che possano costituire una discriminazione immotivata tra le persone ed in particolare nei confronti delle donne, prove che a volte hanno solo uno scopo discriminatorio, in quanto non indicative di alcuna qualificazione professionale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

« Possono accedere agli impieghi civili dello Stato coloro che posseggono i seguenti requisiti generali:

- a) cittadinanza italiana;
- b) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore ai quarantacinque ».

ART. 2.

1. L'articolo 3 della legge 3 giugno 1978, n. 288, è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — 1. Possono accedere agli impieghi negli enti di diritto pubblico non economici, nelle regioni, province e comuni, nelle unità sanitarie locali, nelle comunità montane, negli enti pubblici economici e negli istituti di credito di diritto pubblico, coloro che posseggono i seguenti requisiti:

- a) la cittadinanza italiana;
- b) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore ai quarantacinque ».

ART. 3.

1. Per la partecipazione ai concorsi di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge non possono essere richiesti requisiti o previste prove che, senza essere particolarmente indicative di una qualità della prestazione professionale, possono costituire una discriminazione tra le persone ed in particolare nei confronti delle donne.